

Codice A1421A

D.D. 22 settembre 2020, n. 988

Fondazione "Piovano Rusca" con sede nel Comune di Nole (TO). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.



ATTO DD 988/A1421A/2020

DEL 22/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'

OGGETTO: Fondazione "Piovano Rusca" con sede nel Comune di Nole (TO). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni di cui all'articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l'applicazione della legge";
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende";
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo".

Precisato che all'art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Casa di Riposo Piovano Rusca" (nel seguito: IPAB), con sede nel Comune di Nole (TO), eretta in ente morale con R.D. n. 717 del 21/02/1938, ha origini antiche, con la funzione di Ricovero approvata con Regio Decreto Legislativo 19 novembre 1889, n. 6535, nonché dal lascito testamentario del suo primo fondatore, Signora Piovano Elisa ved. Marro (testamento 20 giugno 1929);

- l'IPAB, a norma dell' art. 2 – Capo I dello statuto organico vigente, da ultimo approvato con D.G.R. N.35 - 6034 del 1/12/2017, ha per scopo "(...)provvedere gratuitamente secondo i propri mezzi: a) all'impianto e funzionamento di un ricovero per il mantenimento e l'assistenza dei vecchi poveri d'ambo i sessi inabili a lavoro proficuo (...)."; b) "all'impianto e funzionamento di un Ospedale pel ricovero, la cura e il mantenimento degli infermi poveri d'ambo i sessi, da iniziarsi quando i mezzi finanziari a disposizione lo consentiranno";

- il Presidente dell'IPAB, in esecuzione della deliberazione n. 7 del 11/03/2019 ha presentato istanza di trasformazione dell'IPAB in Fondazione, pervenuta a questa Amministrazione in data 13/03/2019 (Prot. reg. n. 15678/A15000 del 15/03/2019), con richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dell'approvazione del nuovo statuto e della conseguente iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 1.446.176,77, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;

- successivamente il Presidente dell'IPAB, a seguito di approfondimenti istruttori condotti con il competente Settore regionale, ha inviato, a parziale rettifica ed integrazione della suddetta istanza, la nota del 16/09/2020 (prot. reg. n. 29081/A1421A del 16/09/2020) di trasmissione della deliberazione n. 23 del 4/09/2020 ad oggetto "Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente", della deliberazione n.26 del 4/09/2020 ad oggetto "Ratifica deliberazione n. 15 del 31/05/2019 approvazione conto consuntivo 2018" e della deliberazione n.25 del 4/09/2020 ad oggetto "Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi art. 4, c. 2, l.r. 12/2017 - riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - approvazione statuto e inventario definitivi", con la quale procedeva a riapprovare un nuovo testo statutario ed un nuovo inventario dei beni mobili di proprietà dell'IPAB;

- l'istanza, nella formulazione di cui ai protocolli n.15678/A15000 del 15/03/2019 e n. 29081/A1421A del 16/09/2020, risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

- l'IPAB, come da relazione di attività agli atti, eroga assistenza socio-sanitaria a favore di persone anziane, disponendo di n.56 posti letto.

Vista la nota di questo Settore, prot. n.2357/A1421A del 24/01/2020, con la quale il Comune di Nole veniva informato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB.

Preso atto che, entro 20 giorni dalla suddetta nota regionale, da parte del Comune di Nole non è pervenuta alcuna comunicazione in merito, né sono state manifestate esigenze istruttorie.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.P.R. n. 9 del 1972;
- il D.P.R. n. 616 del 1977;
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000;
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001;
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;
- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;
- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018;
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008.

determina

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della fondazione "Piovano Rusca" con sede nel Comune di Nole (TO), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di n. 18 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro;
- di dare atto che il Presidente è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al

riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente;

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto (se antecedente), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

Fondazione
“Piovano Rusca
di Nole”

S T A T U T O

INDICE

Premessa

Capo I Origine, Natura giuridica, Scopo, Patrimonio, Mezzi Finanziari

Art.1 Origine e Natura giuridica

Art.2 Scopo

Art.3 Patrimonio

Art.4 Mezzi finanziari

Capo II Amministrazione della Fondazione

Art. 5 Organi della Fondazione

Art. 6 Composizione del Consiglio di Amministrazione

Art. 7 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Art. 8 Competenze del Consiglio di Amministrazione

Art. 9 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 10 Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Art. 11 Il Presidente e le sue attribuzioni

Art. 12 Il Vice Presidente e sue attribuzioni

Art. 13 Il Direttore

Art. 14 Il Segretario

Art. 15 Il Revisore dei Conti

Capo III Norme generali d'amministrazione

Art. 16 Esercizio finanziario

Art. 17 Estinzione della Fondazione

Capo IV Disposizione Finale

Art. 18 Norma finale

PREMESSA

La Casa di Riposo di Nole “Piovano Rusca”, è un’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza denominata con l’acronimo IPAB, fondata con testamento olografo (1929) della Signora Elisa Piovano Vedova Marro.

Con Regio Decreto del 21 Febbraio 1938 a firma del Re d’Italia Vittorio Emanuele III è stata eretta Ente Morale e approvato il relativo Statuto.

Nel 1947 è stato costituito il primo Consiglio di Amministrazione (CDA), mentre l’inaugurazione dell’Ente è avvenuta in data 13 Luglio 1952.

La Casa di Riposo fu resa funzionale quindi nell’anno 1952 con lo scopo principale di fornire il mantenimento e l’assistenza agli anziani poveri del Comune di Nole, di ambo i sessi e inabili al lavoro proficuo, sprovvisti dei mezzi di sussistenza e privi di parenti tenuti per legge al loro mantenimento.

Scopo Istituzionale dell’IPAB, è quello di “prestare assistenza ai poveri, tanto in stato di sanità, quanto di malattia”, così recita la legge Crispi datata Luglio 1890.

Dai quei tempi lontani, il concetto di assistenza e beneficenza è stato oggetto di una inevitabile evoluzione storico sociale nella quale bene si inserisce la trasformazione che ha caratterizzato l’IPAB “Piovano Rusca” che, da struttura designata in origine all’accoglienza di poveri e inabili, è diventata una residenza per anziani.

L’evoluzione storica economica, culturale e normativa rende necessario adeguare le finalità originarie statutarie dell’Ente Morale Casa di Riposo “Piovano Rusca” a quelle che sono le esigenze attuali, per cui la Pia Fondazione dovrà assicurare la dovuta assistenza alla popolazione anziana, con preferenza per quella NOLESE, in residenza e/o, ove le condizioni, capacità e possibilità tecniche-umane ed economiche lo consentano, anche sotto forma di assistenza diurna in struttura, mediante accordi e successive intese con il Comune di Nole e/o con altri enti locali e pubblici.

Fermo restando le volontà testamentarie filantropiche e socio-assistenziali della Signora Elisa Piovano vedova Marro, descritte nello Statuto del 1929, affinché l’istituto sia considerato a pieno titolo come bene dell’intera comunità Nolese da tutelare e sostenere, si intende dar vita, con la trasformazione, alla costituzione di una “FONDAZIONE” (così definita anche nello Statuto del 1929 art.35), rimodulando l’assetto dell’Amministrazione dell’Ente, ai sensi delle attuali normative della Regione Piemonte sul riordino delle IPAB.

□□

Capo I

Origine, natura giuridica, scopo, patrimonio, mezzi finanziari

□□

Art. 1

Origine e natura giuridica

La Fondazione, avente la denominazione di “**Piovano Rusca di Nole**”, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini dalla trasformazione, operata ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge della Regione Piemonte 02.08.2017, n°12, dell’Ente Morale Casa di Riposo Piovano Rusca nato per volontà testamentaria della benefattrice Signora Elisa Piovano vedova Marro che con testamento olografo del 20 Giugno 1929, pubblicato e depositato per atti del notaio E.A. Baudino di Torino il 26.3.1934, disponeva che *“la sua casa di Nole, via Torino, i suoi terreni e la somma in contanti di Lire 200.000 (beni di valore complessivo di circa Lire 500.000) fossero destinati per la fondazione di un ricovero per vecchi poveri ed inabili al lavoro”*.

L’Istituto è stato eretto in Ente Morale con Regio Decreto del 21 Febbraio 1938 a firma del Re d’Italia Vittorio Emanuele III.

La Fondazione “**Piovano Rusca di Nole**” ha sede nel Comune di Nole (TO), via Torino al numero civico 36.

La Fondazione “**Piovano Rusca di Nole**” ha natura giuridica di persona giuridica di diritto privato.

□□

Art. 2

Scopo

La Fondazione “Piovano Rusca di Nole” non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

Lo scopo della Fondazione è di garantire all'ospite il servizio completo alberghiero e l'assistenza sanitaria di base definita nel regolamento interno e nella carta dei servizi.

La Fondazione potrà cooperare con altri Enti e con le Istituzioni pubbliche e private alla realizzazione della politica socio-assistenziale espressa nel lascito della Signora Elisa Piovano ved. Marro, dai piani della Regione Piemonte, dall'A.S.L., dall'Unione dei Comuni di cui fa parte il Comune di Nole, in armonia con le leggi vigenti e/o accordi futuri.

La Fondazione intende promuovere in sinergia con le Istituzioni locali, iniziative idonee a sostenere la cultura della solidarietà come espressa nel lascito della Signora Elisa Piovano ved. Marro e favorire l'informazione per un corretto stile di vita.

La connotazione attuale della Fondazione "Piovano Rusca di Nole" rappresenta l'adeguamento naturale ai bisogni della comunità locale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento.

Al fine di assecondare lo spirito e le volontà della fondatrice, sarà importante che la Fondazione mantenga, per quanto possibile, il contenimento delle rette, con lo scopo di consentire l'accessibilità ai servizi di soggetti non in grado di far fronte alle condizioni di mercato del settore.

Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione, il trattamento e le dimissioni degli ospiti.

Tali norme saranno ispirate al rispetto della libertà e alla dignità della persona.

L'ammissione ai servizi della Fondazione avverrà in base a richieste individuali e alle disponibilità della struttura in considerazione della provenienza del richiedente.

Con riferimento al punto precedente si definisce il seguente ordine:

- a) Residenti e nativi del Comune di Nole;
- b) Parenti e/o affini dei residenti in Nole fino al terzo grado;
- c) Altri richiedenti.

Secondo le norme stabilite anche dal lascito del 1929, gli ospiti possono essere occupati in attività adatte al loro stato fisico ed intellettuale. L'erogazione dei servizi offerti dalla struttura viene effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, obiettività, diritto di scelta e partecipazione.

È consentita nell'Istituto la presenza di operatori volontari secondo le norme fissate nel Regolamento e tenuto conto delle leggi specifiche in materia.

L'Ente promuove forme di collaborazione con le Onlus di settore e le Associazioni di volontariato operanti sul territorio.

□ □

Art. 3

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del proprio patrimonio costituito da:

- Fondo di dotazione indisponibile costituito:
 - dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione, situato in Nole (TO) via Torino 36;
 - da terreno agricolo situato nel Comune di Ciriè (TO).

I dati catastali ed i valori catastali, rivalutati ai fini IMU, dei suddetti immobili vengono riportati nella tabella seguente:

Unità immobiliari site nel Comune di NOLE - Catasto dei Fabbricati										
Dati identificativi			Dati di classamento					Rivalutazione		
Foglio	Particella	sub	cat.	cl	consist. mc	sup. cat. mq	rendita €	rivalutata €	Valore ai fini IMU €	
A	9	518	102	B/1	U	300	89	309,87	325,36	45.550,89
B	9	518	104	B/1	U	12.562	3.840	12.975,42	13.624,19	1.907.386,74
<i>Altre informazioni:</i>										
Indirizzo							Comune			
A	Via Torino n. 36 - Piano Terra						F925	NOLE		
B	Via Torino n. 36 - Piano S1-T-1-2						F925	NOLE		

Immobili siti nel Comune di Ciriè - Catasto dei Terreni									
Dati identificativi			Dati di classamento					Rivalutazione	
Foglio	Particella	sub	superficie mq			reddito €		rivalutata €	Valore ai fini IMU €
			ha	are	ca	dominic.	agrario		
10	84			15	52	15,23	13,23	19,04	2.570,00
<i>Altre informazioni:</i>									
Qualità			Classe		Comune				
prato irriguo			2		C722 CIRIE'				

VALORE CATASTALE RIVALUTATO AI FINI IMU	€ 1.955.507,63
--	-----------------------

- Patrimonio disponibile costituito:
 - a) dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari come emergenti da specifico inventario;
 - b) da mobili, arredi, macchine per ufficio, attrezzature, etc., come specificati nell'inventario depositato presso la sede dell'Ente;
 - c) dal fondo di cassa della preesistente IPAB Ente Morale Piovano Rusca come risultante dai documenti bancari rilasciati dal tesoriere al momento della trasformazione della stessa in Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione potrà inoltre essere incrementato dai beni immobili e mobili che perverranno all'Ente a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni, contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

□□

Art. 4

Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a. redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- b. rette, tariffe e contribuzioni corrisposte dagli ospiti, da enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi, prestazioni ed attività erogate dalla Fondazione;
- c. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, persone fisiche, giuridiche, pubbliche e private, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II

Amministrazione della Fondazione

Art. 5

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- 1. Il Consiglio di Amministrazione;**
- 2. Il Presidente;**
- 3. Il Vice Presidente;**
- 4. Il Revisore dei Conti**

□□

Art. 6

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque (5) membri, compreso il Presidente, dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono scelti fra persone di specchiata moralità e nominati come di seguito indicato:

1. Quattro (4) componenti sono designati – 60 giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica - come segue:
 - due componenti da parte del Comune di Nole;
 - un componente di AVSF, Associazione Volontari Senza Frontiere di Nole, Onlus che opera sul territorio di Nole e le cui attività hanno carattere socio-assistenziale;
 - un componente della Caritas di Nole, associazione senza scopo di lucro che opera sul territorio.
2. Il Parroco della Parrocchia “San Vincenzo Martire” di Nole, o chi ne svolga pro-tempore le funzioni, è membro di diritto in base alla volontà della testatrice Signora Elisa Piovano. Egli può designare un suo delegato stabile.

Il Consiglio di Amministrazione uscente resta pienamente in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

Tutti i Consiglieri nominati, compreso il Presidente, del C.d.A. della Fondazione "Piovano Rusca di Nole" non possono avere rapporti di parentela con i membri del Consiglio Comunale di Nole, come previsto in materia di nomine dai regolamenti comunali.

Tutti i membri del C.d.A. della Fondazione debbono possedere i requisiti alla nomina a Consigliere Comunale e non avere cause di incompatibilità a tale nomina.

Tutti i componenti in carica del Consiglio Comunale di Nole e Assessori non possono essere nominati come componenti del C.d.A. della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni e i relativi componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

I Consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso Consiglio di Amministrazione i congiunti e gli affini entro il quarto grado.

Decadono dalla carica i membri del Consiglio d'Amministrazione i quali, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un componente, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda con la massima sollecitudine, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica

per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

□□

Art. 7

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo almeno due volte all'anno ed in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

□□

Art. 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno 3 componenti, per comprovate ed adeguatamente motivate esigenze, può delegare il compimento di atti di ordinaria amministrazione determinandone i limiti, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o a singoli consiglieri.

Spetta inoltre e nel dettaglio al Consiglio di Amministrazione:

- Eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- Definire gli obiettivi, i piani e i programmi della propria attività;
- Definire la disciplina generale delle rette, delle tariffe o contribuzioni per la fruizione dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dall'Ente;
- Approvare i bilanci di esercizio consuntivi e preventivi, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente;
- Deliberare i regolamenti;
- Deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- Deliberare le modifiche dello Statuto (con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro (4) componenti);
- Deliberare lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro (4) componenti, provvedendo altresì alla nomina del liquidatore;
- Deliberare la nomina del Revisore dei Conti, scegliendolo tra gli iscritti nell'elenco dei Revisori contabili;
- Provvedere alla nomina del Segretario/Direttore e al compenso annuo da corrispondere;

□□

Art. 9

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza di tre suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, (sempre che non si tratti di materia per cui lo Statuto richieda maggioranze qualificate).

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, possono invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Le votazioni avvengono, di norma, con voto palese e per alzata di mano. La votazione è segreta quando la deliberazione comporta valutazioni riguardanti persone e, comunque, quando lo richieda la maggioranza dei presenti.

Agli effetti della validità delle decisioni non viene computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione.

□□

Art. 10

Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il quale ultimo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto al di fuori dello stesso.

Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

□□

Art. 11

Il Presidente e le sue Attribuzioni

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, scegliendolo fra i suoi membri, nella seduta di insediamento.

Spetta al Presidente:

- Convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- Determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- Sottoscrivere i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;

- Rappresentare la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- Firmare la corrispondenza, gli atti d'ufficio, curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro venti giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età.

□□

Art. 12

Il Vice Presidente e sue Attribuzioni

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo fra i suoi membri, nella seduta di insediamento.

Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ivi compresi i poteri di rappresentanza della Fondazione, in caso di sua assenza o impedimento.

□□

Art. 13

Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti. Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali (se tale funzione non è attribuita al Segretario) e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Spettano al Direttore, qualora sia in possesso dei requisiti di Legge e qualora le due figure coincidano, tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile di Struttura RSA ai sensi dei provvedimenti regionali tempo per tempo vigenti in materia.

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

□□

Art. 14

Il Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari;

La figura del Segretario può coincidere con quella del Direttore.

□□

Art. 15

Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è organo di controllo statutariamente previsto dalla Fondazione; compiti ed attribuzioni del Revisore sono esclusivamente quelli qui esposti.

Il Revisore dovrà:

- Verificare la rispondenza dell'attività della Fondazione alla legge e allo Statuto;

- Rilasciare specifici pareri sui bilanci preventivi e consuntivi della Fondazione prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio ed effettuare verifiche di cassa;
- Segnalare senza indugio in corso di esercizio eventuali situazioni tali da compromettere l'equilibrio economico-finanziario della Fondazione, a seguito di verifiche sull'andamento della gestione.

La segnalazione di cui al punto precedente andrà indirizzata al Consiglio di Amministrazione in via riservata, senza indugio;
Il Revisore dei conti dura in carica 4 anni e la carica è rinnovabile; la nomina del nuovo Revisore avverrà a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare continuità nella funzione.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

□□

Capo III **Norme generali d'amministrazione**

□□

Art. 16 - Esercizio finanziario

L'esercizio **finanziario** inizia dal 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva, con parere favorevole del Revisore dei Conti, il Bilancio Preventivo entro il 15 Dicembre dell'anno precedente e il Consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il sistema contabile della Fondazione viene determinato dal Consiglio di Amministrazione in base a quanto richiesto dalla legge, in conformità alla natura giuridica della Fondazione.

La Fondazione, avente natura giuridica di persona giuridica di diritto privato, facente parte degli enti del cosiddetto "Terzo Settore", non ha scopi di lucro; eventuali avanzi di gestione che dovessero risultare dai conti consuntivi, non possono in alcun caso essere distribuiti e dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali della Fondazione.

□□

Art. 17

Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C..

In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazioni e/o fondazioni con personalità giuridica privata, avente sede ed operante nel Comune di Nole, con il vincolo essenziale dello svolgimento di attività nel campo socio-assistenziale e/o socio educativo. Nell'eventualità in cui non possa essere individuata tale realtà, la devoluzione del patrimonio residuo dell'Ente potrà essere disposta al Comune di Nole, con il vincolo del suo impiego per fini di carattere socio-assistenziale e/o socio-educativo.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione nominerà il liquidatore.

□□

Capo IV

Disposizione Finale

□□

Art. 18

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.

□□□□